TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Carlotta Calvosa;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.7.2016 nel procedimento cautelare n. 25842/16 R.G. proposto

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., i ricorrenti indicati in epigrafe, docenti a tempo indeterminato alla dipendenze del MIUR, collocati fuori ruolo presso il Ministero convenuto, premesso che con decreto n. 3697/16 era stata bandita la procedura per la mobilità per l'a.s. 2016/17 e di aver presentato domanda di trasferimento dalla propria sede di servizio estera ad altra istituzione scolastica estera, hanno chiesto, in via d'urgenza, la disapplicazione del predetto decreto nella parte in cui prevede che i trasferimenti possano essere disposti unicamente all'interno della circoscrizione consolare in cui il personale presta servizio al momento della domanda e, previa sospensione del procedimento di nomina per la copertura delle sedi estere disponibili, hanno altresì chiesto disporre il loro trasferimento presso una delle sedi all'estero disponibile tra quelle indicate nelle rispettive domande.

Si è costituito il MAE convenuto, contestando la fondatezza della pretesa dei ricorrenti e chiedendone il rigetto.



Accoglimento parziale del 27/07/2016 RG n. 25842/2016

Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento nei seguenti limiti.

I ricorrenti impugnano il decreto n. 3697/16 emesso dal Ministero convenuto laddove, da un lato, all'art. 1 prevede espressamente che debbano essere disciplinati i trasferimenti per l'a.s. 2016/17 "del personale docente ed amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero"; dall'altro, tuttavia, all'art. 8 sancisce che "i trasferimenti a domanda di personale scolastico in servizio presso scuole e corsi possono essere disposti esclusivamente all'interno della medesima circoscrizione consolare in cui tale personale presta servizio al momento della presentazione della domanda".

Tal ultima disposizione si porrebbe in contrasto con l'art 108 CCNL che, al comma 2, dispone che "anche i trasferimenti a domanda possono essere disposti su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio o per circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime condizioni di cui al comma 1".

Orbene, quanto al *fumus*, allo stato i ricorrenti risultano pacificamente in possesso dei requisiti prescritti per poter presentare la domanda di trasferimento –ivi compresa la permanenza almeno biennale nell'attuale sede di servizio-; domanda che, effettivamente, è stata ritualmente e tempestivamente proposta.

Escluso che sussistano disposizioni di legge che espressamente limitino la possibilità di trasferimenti estero su estero solo nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale, l'art. 8 del decreto n. 3697/16 viola, pertanto, il disposto dell'art. 108 CCNL del comparto Scuola citato, di fatto illegittimamente precludendo la possibilità del trasferimento degli istanti



estero su estero, anche al di fuori della circoscrizione consolare nell'ambito della quale sono attualmente in servizio (al riguardo, risulta assolutamente condivisibile quanto già ritenuto da questo Tribunale con la sentenza n. 7988/15, relativa ad un caso del tutto analogo, alla quale espressamente ci si richiama).

Né risulta condivisibile l'argomentazione del Ministero in ordine alla circostanza che la materia sarebbe sottratta alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 54 D.L.vo150/09.

La norma, infatti, esclude "dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici", tale non potendosi qualificare la diversa materia dei trasferimenti del personale, oggetto del presente giudizio.

Né, infine, basta a giustificare il comportamento dell'Amministrazione la prospettata esigenza di contenere la spesa pubblica.

Sussiste, pertanto, allo stato, la verosimiglianza della fondatezza della pretesa dei ricorrenti.

Quanto al *periculum*, poi, si osserva che il tempo necessario per lo svolgimento dell'ordinario giudizio di merito, sarebbe tale da privare gli istanti di ogni possibile eventuale tutela, in quanto il Ministero avrebbe comunque già provveduto alla nuove nomine e, pertanto, alla copertura dei posti disponibili, al momento della presentazione delle rispettive domande.



Ciò posto, tuttavia, è escluso che il giudice possa disporre direttamente il trasferimento dei ricorrenti su una delle sedi disponibili, tra quelle oggetto di domanda.

Il Tribunale, infatti, non può che limitarsi ad ordinare all'Amministrazione di considerare le loro domande, disapplicando il decreto n. 3697/16, anche per l'eventuale trasferimento al di fuori della circoscrizione consolare in cui sono attualmente in servizio, essendo, tuttavia, necessario che la medesima Amministrazione predisponga un'apposita graduatoria con riferimento a ciascuna sede, per verificare, tra le varie domande pervenute, quale sia effettivamente il soggetto legittimato.

Le spese della presente fase del procedimento seguono la soccombenza e sono a carico del Ministero convenuto.

P.Q.M.

Respinta ogni altra domanda, ordina all'Amministrazione convenuta di considerare, nell'ambito del procedimento di nomina per la copertura delle sedi estere disponibili per l'a.s. 2016/17, anche le domande presentate dai ricorrenti, disapplicando il decreto n. 3697/16, per l'eventuale loro trasferimento al di fuori della circoscrizione consolare in cui sono attualmente in servizio;

condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento delle spese per la presente fase processuale, liquidate in € 1.500,00;

manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 27.7.2016

Il Giudice

